

(N. 1490)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1735)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 GENNAIO 1951

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È estesa dal 1° gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia della legge 29 luglio 1949, n. 470, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

È altresì estesa dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.